



M
16310 13

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: appalto pubblico e

SEZIONI UNITE CIVILI

revisione prezzi; riconoscimento
del diritto e giurisdizione.

composta dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| dr. Francesco Trifone | Primo presidente f.f. R.G. n.15255/12 |
| dr. Renato Rordorf | Presidente di sezione |
| dr. Fabrizio Forte rel. | Consigliere |
| dr. Ettore Bucciante | Consigliere |
| dr. Antonio Ianniello | Consigliere |
| dr. Angelo Spirito | Consigliere |
| dr. Paolo D'Alessandro | Consigliere |
| dr. Giacomo Travaglino | Consigliere |
| dr. Stefano Petitti | Consigliere |

Cron. 16310
Rep. C.I.
Ud. 28.05.2013

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 15255 del Ruolo Generale degli
affari civili del 2012, proposto

DA

COMUNE DI APIRO, in persona del sindaco p.t., autorizzato a
stare in giudizio da delibera della G.M. n. 40 del 23 maggio
2012 ed elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Mazzini
n. 6, presso l'avv. Elio Vitale, con gli avv.ti Giovanni

325
13

10

Ranci [redacted]
[redacted] e Alessandra Ranci [redacted]
[redacted], che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso notificato il 14-15 giugno 2012.

RICORRENTE

CONTRO

SOCIETA' LM [redacted] di MV [redacted] & C. s.r.l., con sede in A [redacted], in persona del legale rappresentante MM [redacted], elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Giovanni Iaria [redacted] con l'avv. Gabriele Buonfante del foro di Macerata [redacted], difensori che rappresentano e difendono entrambi la società, per procura in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

NONCHE'

PL [redacted], già elettivamente domiciliato nel giudizio di appello in Ancona, presso il difensore costituito avv. Cesare Serrini al Corso Garibaldi 174 [redacted].

INTIMATO

avverso la sentenza non definitiva della Corte d'appello di Ancona n. 44/2012 del 17 gennaio 2013. Udita, alla pubblica udienza del 28 maggio 2012, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito l'avv. Giovanni Ranci per il ricorrente, e il P.M. dr. Pasquale Paolo Maria Ciccolo, che



conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14 e 15 giugno 2012 alla società s.r.l. e al geom. LP , il Comune di Apiro chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona del 17 gennaio 2012, notificata ad esso il 20 aprile dello stesso anno che, per quanto rileva in questa sede, in accoglimento del gravame della società e in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, ha dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda dell'appellante nei confronti del comune di revisione dei prezzi per gli stati di avanzamento successivi al primo e al secondo, per lavori di sistemazione della locale viabilità.

In primo grado il Tribunale aveva riunito il processo avente ad oggetto la domanda di pagamento, a titolo di revisione dei prezzi, di € 75.536,46 e di altri corrispettivi dell'appalto eseguito dalla s.r.l. LM , e quello sui compensi professionali al direttore dei lavori e al progettista geom. LP , sorto dall'opposizione dell'ente locale al decreto ingiuntivo da lui ottenuto per il pagamento delle sue prestazioni professionali.

Con la sentenza di primo grado il Tribunale aveva rilevato, come eccepito dal Comune di Apiro, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sulla richiesta di revisione prezzi per gli stati di avanzamento dal terzo a quello finale e revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione dell'

ente locale, condannando il [P] al risarcimento del danno in solido con la s.r.l. [LM], in favore del comune, liquidato in € 18978,91.

Entrambe le parti proponevano gravame contro la sentenza del Tribunale, denunciando la erroneità della stessa che, per l'impresa, doveva decidere sulla revisione prezzi anche degli stati di avanzamento successivi al primo e al secondo, mentre, per il Comune di Apero, erroneamente s'era pronunciato sulla medesima domanda in ordine ai primi due stati di avanzamento dei lavori.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza non definitiva del 17 gennaio 2012, ha ritenuto esservi stato il riconoscimento dal comune del diritto della s.r.l. [LM] alla revisione prezzi per tutti gli stati di avanzamento lavori e ha quindi accolto l'appello della società e dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda di revisione, per la quale la stessa era stata denegata in primo grado, rimettendo la causa, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., al tribunale perché si pronunciasse su di essa, previa riassunzione della causa dagli interessati.

Ritenuta pregiudiziale la decisione sulla domanda di pagamento della revisione dei prezzi rimessa al tribunale, rispetto alla altre richieste di pagamento oggetto di causa, l'adita Corte di merito ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. della causa pendente dinanzi ad essa, in ordine a detta revisione dei prezzi.

Negata l'esistenza di alcuni degli obblighi di pagamento verso l'impresa del Comune di Apiro, già riconosciuti in primo grado, la Corte d'appello, affermando di decidere in via definitiva, ha rimesso le parti al Tribunale sulla domanda di revisione dei prezzi per gli stati di avanzamento successivi al terzo, rigettando l'appello della impresa in ordine alla parcella n. 1171/86 per la quale in primo grado s'era negato l'obbligo di pagamento del comune, la cui impugnazione è stata accolta in ordine alle parcelle 1170 e 1172 del 1986, dichiarandosi non dovute le somme di cui a tali atti all'impresa, con compensazione integrale delle spese sulla decisa giurisdizione e sospensione del giudizio, per quanto relativo a domande collegate a quelle per le quali si era affermata la giurisdizione dell'A.G.O.

Per la cassazione di tale sentenza della Corte d'appello di Ancona del 17 febbraio 2012, definita nella impugnazione "non definitiva", propone ricorso notificato il 14 e 15 giugno 2012, il Comune di Apiro che denuncia con tre motivi, gli errori dei giudici di merito, per avere affermato la giurisdizione dell'A.G.O. sulla revisione dei prezzi chiesta dalla s.r.l. LM di MV & C. che replica con controricorso, con cui in primo luogo eccepisce la inammissibilità dell'avversa impugnazione, perché proposta contro sentenza non definitiva, in violazione dell'art. 360, 3° comma, C.P.C.

Motivi della decisione



1. Il ricorso per cassazione investe la sentenza di merito per la sola parte in cui ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario ed ha rimesso la causa al Tribunale di Macerata, perché si pronunciasse sulle pretese di pagamento della società LM per gli stati di avanzamento per i quali la Corte di merito ha ritenuto essersi avuto il riconoscimento del diritto dell'impresa, con conseguente giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda relativa al diritto di credito, derivato dalla revisione prezzi riconosciuta come dovuta dal committente.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia dal Comune di Apiro la mancanza di un qualsiasi atto di riconoscimento del diritto alla revisione prezzi della controparte, proveniente da organo competente alla ricognizione di debito dell'ente locale, cioè dal consiglio comunale, il quale, con delibera n. 77 del 3 ottobre 1989, aveva espressamente denegato tale riconoscimento e affermato il suo diritto a interessi, penali e risarcimenti dall'impresa.

1.2. In secondo luogo si deduce la distorta e travisante motivazione della sentenza impugnata rispetto al dispositivo, perché, pur avendo nei motivi chiarito quali erano gli organi dell'ente locale che potevano procedere al riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi e i provvedimenti che avevano deliberato in tal senso, non ha poi rilevato che i documenti prodotti a sostegno del preteso credito dell'impresa e analiticamente richiamati in ricorso,

non integravano detta ricognizione, ma la mera previsione contabile di spesa, per l'ipotesi in cui dovesse corrispondersi la revisione prezzi, dopo l'esecuzione dei lavori e il riconoscimento del credito dell'impresa.

1.3. In terzo luogo si deduce la errata affermazione dalla Corte di merito del riconoscimento del diritto al pagamento della revisione prezzi per l'impresa dal comune, che invece, in base alla sentenza impugnata, aveva riconosciuto il suo debito per la revisione dei prezzi, con una delibera di giunta priva di valore ed efficacia, perché smentita da successiva determinazione del consiglio comunale, unico organo legittimato a riconoscere il diritto che precede, dovendo escludersi ogni rilievo ricognitivo al mandato di pagamento del 1982, erroneamente emesso dall'ente locale.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360, comma 3, c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente impugnazione di una sentenza successiva alla entrata in vigore del D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, esattamente definita dallo stesso ricorrente non definitiva.

Infatti il ricorso per cassazione non investe le statuizioni definitive della sentenza impugnata, con le quali ha respinto alcune delle domande di pagamento del controricorrente nei confronti del Comune di Apero, ma solo la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario sulle domande di pagamento della revisione prezzi, relativa a lavori per i quali nessuna ricognizione del diritto vi era stata con

rituale approvazione della richiesta revisione dal committente ente locale a mezzo del consiglio comunale (sul tema, cfr. le S.U. 27 dicembre 2011 n. 28809 e 25 febbraio 2009 n. 4483 e 16 aprile 2009 n. 9987).

In quanto con il ricorso si è chiesta la cassazione della sola statuizione non definitiva sulla giurisdizione, la impugnazione deve dichiararsi inammissibile, ai sensi del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., investendo la sola statuizione non definitiva sulla giurisdizione, in rapporto alla quale la stessa Corte d'appello ha rimesso le parti al tribunale per la prosecuzione del giudizio sulle domande non ancora esaminate (S.U. 12 febbraio 2013 n. 3268, 24 gennaio 2012 n. 1717, e relativamente ad una pronuncia sulla sola giurisdizione 20 giugno 2012 n. 10136).

Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, non potendo impugnarsi la sola affermata giurisdizione contro la quale può ricorrersi impugnando anche le statuizioni di merito che conseguiranno all'esame delle domande di pagamento dell'impresa, che la stessa Corte di merito ha rinviato al primo giudice per l'esame e la decisione.

Per la soccombenza il Comune di Apiro dovrà pagare alla sola controricorrente società LM di MV & C. le spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, nulla disponendosi per le spese nei confronti del P che non si è difeso in questa sede.



P.Q.M.

La Corte a sezioni unite dichiara inammissibile il ricorso contro la sentenza sulla sola giurisdizione dell'A.G.O. della Corte d'appello di Ancona e condanna il ricorrente comune a pagare alla controricorrente società le spese del giudizio di cassazione, che liquida in €. 3.500,00 a titolo di compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della corte Suprema di Cassazione del 28 maggio 2013.

Il primo presidente f.f.

Il consigliere estensore



Il Funzionario Giudiziario
Dot. Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 28 GIU. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO



CASSAZIONE.net